

COMUNE DI PORDENONE
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE,
AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: **Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l'integrazione di servizi Smart-City del comune di Pordenone.**

C.I.G. n. 8582675776

Procedura pubblicata:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S) del 12.01.2021 avviso nr. TED71/2021-080004;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 03 del 11.01.2021;

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indicata in oggetto, indetta dal Comune di Pordenone – codice AUSA 0000246412, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative alla gara.

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare **verrà espletata in modalità telematica**, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul **Portale Acquisti Appalti FVG** raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al **numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare**, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dell'importanza degli aspetti qualitativi nel presente affidamento, in conformità al cap. 3.2. del D.M. 28/03/2018 e al cap. 4.2. del D.M. 07/03/2012.

La procedura di affidamento ha per oggetto la stipula di un contratto di PPP con un operatore economico.

Si precisa che si è determinato di prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali; in particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

- 1) capacità economico-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto.

In generale, i requisiti di partecipazione, indicati più oltre, sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

In generale con il termine "lotto di gara" si individua quell'unità minima di regolazione del mercato che deve assicurare la concreta attuazione fra i diversi operatori economici che hanno accesso a un determinato settore: una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; in detto specifico caso non si ravvisa la possibilità né di individuare "lotti funzionali" secondo la definizione della lettera qq) articolo 3 del Codice, né tantomeno né "lotti prestazionali" come definiti alla lettera ggggg) del medesimo; trattasi di fatto di un appalto di concessione mista da attuare mediante il ricorso al Project Finacing, per il quale risulta impossibile procedere alla suddivisione in lotti per ragioni intrinsecamente legate alla specifica tipologia di appalto basata su un piano economico finanziario la cui sostenibilità ed equilibrio sono garantire solo dall'indivisibilità delle varie componenti (servizi, forniture e lavori).

A tal proposito si rimanda alla pronuncia sul punto dei Giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2020, n. 378).

Art. 1. RETE DI STAZIONI APPALTANTI

Stazione Appaltante

Denominazione: COMUNE DI PORDENONE.

Indirizzo: corso Vittorio Emanuele II n. 64

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento – arch. Maurizio Gobbato – email maurizio.gobbato@comune.pordenone.it

Altri: dott.ssa Michela Baldissera – email: michela.baldissera@comune.pordenone.it;

dott.ssa Manuela Tona – email: manuela.tona@comune.pordenone.it;

dott. Alberto Vendrame – email: alberto.vendrame@comune.pordenone.it;

Pec: eappalti@certregione.fvg.it

Profilo committente: www.comune.pordenone.it

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <http://eappalti.regione.fvg.it>

Art. 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indetta a seguito di approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dallo studio tecnico ing. Vito Saccarola di Mestre ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 318/2020 del 07.12.2020.

Non trova applicazione alla presente procedura la seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto non compatibili con la presente procedura: articolo 50 relativo alle clausole sociali.

criterio di aggiudicazione:

criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,. individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (artt. 95 e 183 commi 4 e 5 del Codice).

L'offerta dovrà essere articolata in un'Offerta Tecnica, in un'Offerta Economica e di riduzione della durata del contratto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un massimo di 75 punti per l'Offerta tecnica e di 25 punti all'Offerta economica e di Riduzione della durata del contratto, suddivisi negli elementi e sub elementi di valutazione come descritti nei successivi articoli.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (T)	75
OFFERTA ECONOMICA_TEMPORALE (E)	25
TOTALE	100

Determina a contrattare n. 16 del 07.11.2021

Art. 3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

Luogo di Esecuzione: Comune di Pordenone.

Descrizione/Oggetto: il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e l'integrazione di servizi Smart-City del comune di Pordenone.

Le prestazioni consistono in:

DESCRIZIONE	CPV	P (Principale/ S (Secondaria)
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale	50232100-1	P (Principale)
Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	50232000-0	S Secondaria
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica	50232110-4	S Secondaria
Servizi di progettazione di sistemi elettrici	71323100-9	S Secondaria
Erogazione di energia elettrica	65300000-9	S Secondaria
Installazione di illuminazione stradale	45316110-9	S Secondaria
Installazione di dispositivi di segnalazione	45316200-7	S Secondaria

Il CIG (Codice Identificativo di Gara) è 8582675776

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è pari a € 32.799.180,25 (iva esclusa)

Il valore complessivo minimo degli interventi dei lavori e delle forniture pari al costo di costruzione per l'efficientamento, miglioramento e messa a norma dell'impianto di Pubblica Illuminazione, degli impianti semaforici e della smart city è pari a Euro **6.482.050,00**, al netto dell'iva, comprensivo dei costi di costruzione e fornitura, costi di programmi software e formazione, di cui gli oneri della sicurezza sono stimabili in Euro 178.016,00 mentre il costo complessivo dell'investimento secondo quanto indicato nella Relazione al piano economico finanziario è pari ad Euro **7.097.050,00** al netto di IVA.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono afferenti alla seguente categoria SOA:

OG 10 class. VI.

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI del Codice, in quanto compatibili. Si applicano inoltre, in quanto compatibili le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, c. 2.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.M. 2.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Lo scopo primario che l'intervento persegue è il conseguimento del miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, insieme col risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Gli interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica sono a totale carico del Concessionario, quindi a totale rischio del medesimo soggetto ed a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE

La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

La durata della concessione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Il contratto di PPP potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del d.lgsvo 50/2016.

Art. 5. TEMPO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Il tempo utile per la progettazione e per ultimare tutti i lavori di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 6. IMPORTO DELLE OPERE, DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

L'importo degli investimenti per la progettazione, gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti, e delle forniture nonché degli altri costi generali come desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal documento "Piano economico finanziario del progetto", posti a base di gara, vengono riassunti nella tabella sottostante.

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

A – COSTO DI COSTRUZIONE

Costo di costruzione per fornitura e sostituzione degli impianti delle infrastrutture e delle strutture funzionali all'esercizio dell'illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e della smart city pari a € 6.482.050,00 al netto di IVA, così suddiviso:

- Costo di lavori, interventi e forniture € 5.462.050,00
- Costi programmi e licenze software € 545.000,00
- Costi formazione e assistenza € 475.000,00
- Importo IVA sul costo di costruzione € 1.426.051,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 178.016,00 (compresi nel costo dei lavori)

TOTALE IMPORTO del costo di costruzione € 7.908.101,00 compresa IVA 22%

B - SPESE TECNICHE

- Importo per progettazione e coordinamento in fase di progettazione, comprensivo di oneri accessori ed Inarcassa € 170.000,00
- Importo per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo tecnico amministrativo, comprensivi di oneri accessori ed Inarcassa € 190.000,00
- Importo IVA su spese tecniche € 79.200,00

TOTALE IMPORTO delle Spese tecniche € 439.200,00 compresa IVA 22%

C – SPESE VARIE

- Spese consulenziali € 100.000,00
- Spese bancarie € 85.000,00
- Spese assicurative € 70.000,00
- Importo IVA su spese varie € 56.100,00

TOTALE IMPORTO delle Spese varie € 311.100,00 compresa IVA 22%

TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO (IVA inclusa) A+B+C € 8.658.401,00.

Attestazione **SOA** di qualificazione per progettazione e costruzione Categoria **OG10**: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione – Prevalente, **Classifica VI e superiori**; qualificazione obbligatoria.

Il costo presunto della manodopera per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 1.800.000,00.

Art. 7. CORRISPETTIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore stimato della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (25 anni) con il pagamento del canone decorrente dall'avvio della gestione stimato in 25 anni, al netto dell'IVA, come da "Relazione al Piano Economico Finanziario", e corrispondente al canone complessivo su base annua pari ad Euro 1.311.967,21 IVA esclusa comprensivo anche del contributo pubblico in conto gestione di Euro 81.967,21.

A. CANONE ANNUO al netto dell'IVA, importo riferito alla prima annualità (gli anni successivi devono essere determinati in base alle stimate rivalutazioni ISTAT) pari ad Euro 601.000,00 per la gestione dei servizi oggetto della concessione e pari ad Euro 629.000,00 per la gestione del servizio di erogazione della energia, oltre al contributo pubblico in conto gestione pari a 81.967,21 Euro.

B. CANONE (DEFINITO DI DISPONIBILITA') COMPLESSIVO per 25 anni al netto dell'IVA € 32.799.180,25.

Il Canone annuo indicato su base annua € 1.311.967,21 IVA esclusa, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, a decorrere dalla terza annualità dalla stipula della concessione, ai sensi dell'art. 175 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, sarà indicizzato, così come indicato nella bozza di convenzione e come stimato nell'elaborato denominato "Relazione al Piano Economico Finanziario";

Il Canone (di disponibilità) corrisposto dall'Amministrazione è comprensivo della quota destinata all'ammortamento del costo dello investimento relativo ai lavori, opere e forniture e manutenzione straordinaria e ordinaria e per l'efficientamento energetico di cui al precedente punto.

In sede di gara al concorrente è chiesta una offerta in ribasso percentuale sul canone annuale. La percentuale di ribasso offerta sarà applicata ai fini del calcolo del canone annuo dovuto dall'Amministrazione al Concessionario (IVA esclusa).

Il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della Legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese (di cui all'art. 6 c. 3 della Legge 217/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.

Art. 8. DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La documentazione di gara è composta da:

- Bando di gara;
- Presente disciplinare;
- Modulistica resa disponibile nella piattaforma telematica;
- Modello offerta economica.

La documentazione tecnica relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituito dalla seguente documentazione:

- A Relazione illustrativa
- B Relazione tecnica
- B1 Censimento quadri elettrici
- B2 Censimento punti luce
- B3 Abaco apparecchi esistenti
- B4 Censimento telecamere videosorveglianza
- B5 Censimento centralini semaforici
- C Studio di prefattibilità ambientale
- D Prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- E Capitolato descrittivo e prestazionale
- F Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- G Quadro economico dell'investimento
- 01.A Stato di fatto quadri elettrici, linee elettriche, apparecchi illuminanti – Zona A
- 01.B Stato di fatto quadri elettrici, linee elettriche, apparecchi illuminanti – Zona B
- 01.C Stato di fatto quadri elettrici, linee elettriche, apparecchi illuminanti– Zona C
- 01.D Stato di fatto quadri elettrici, linee elettriche, apparecchi illuminanti– Zona D
- 01.E Stato di fatto quadri elettrici, linee elettriche, apparecchi illuminanti– Zona E
- 02.A Stato di fatto numerazione e tipologia apparecchi illuminanti– Zona A
- 02.B Stato di fatto numerazione e tipologia apparecchi illuminanti– Zona B
- 02.C Stato di fatto numerazione e tipologia apparecchi illuminanti– Zona C
- 02.D Stato di fatto numerazione e tipologia apparecchi illuminanti– Zona D
- 02.E Stato di fatto numerazione e tipologia apparecchi illuminanti– Zona E
- 03.A Classificazione delle strade ai fini dell'illuminazione pubblica– Zona A
- 03.B Classificazione delle strade ai fini dell'illuminazione pubblica– Zona B
- 03.C Classificazione delle strade ai fini dell'illuminazione pubblica– Zona C
- 03.D Classificazione delle strade ai fini dell'illuminazione pubblica – Zona D
- 03.E Classificazione delle strade ai fini dell'illuminazione pubblica– Zona E
- 04 Stato di progetto - Individuazione aeree oggetto di valorizzazione con luce architettonica
- 05.A Stato di progetto - Trasformazione linee aeree in cavo nudo a linea interrata o linea aerea in cavo isolato– Zona A
- 05.B Stato di progetto - Trasformazione linee aeree in cavo nudo a linea interrata o linea aerea in cavo isolato– Zona B
- 05.C Stato di progetto - Trasformazione linee aeree in cavo nudo a linea interrata o linea aerea in cavo isolato– Zona C

- 05.D Stato di progetto - Trasformazione linee aeree in cavo nudo a linea interrata o linea aerea in cavo isolato– Zona D
- 05.E Stato di progetto - Trasformazione linee aeree in cavo nudo a linea interrata o linea aerea in cavo isolato– Zona E
- 06.A Stato di fatto e di progetto - Impianti semaforici, portali ZTL– Zona A
- 06.B Stato di fatto e di progetto - Impianti semaforici, portali ZTL– Zona B
- 06.C Stato di fatto e di progetto - Impianti semaforici, portali ZTL– Zona C
- 06.D Stato di fatto e di progetto - Impianti semaforici, portali ZTL– Zona D
- 07 Stato di fatto e di progetto - Posti parcheggio per disabili
- 08.A Stato di fatto e di progetto- Segnalazione acustica attraversamenti pedonali– Zona A
- 08.B Stato di fatto e di progetto- Segnalazione acustica attraversamenti pedonali– Zona B
- 08.C Stato di fatto e di progetto- Segnalazione acustica attraversamenti pedonali– Zona C
- 09 Apparecchi illuminanti di tipo stradale - Criteri generali di intervento
- 10 Apparecchi illuminanti di tipo residenziale, di arredo e artistici - Criteri generali di intervento
- 11 Sostegni, morsettiere e scatole di derivazione - Criteri generali di intervento
- 12 Scavi, plinti, pozzetti e linee elettriche - Criteri generali di intervento
- 13 Quadri elettrici – Criteri generali di intervento
- 14 Smart city – Criteri generali di intervento
- 15 Punti luce esterni al confine comunale
- 2. H Bozza di Convenzione
- 3. H1 Matrice dei rischi
- 4. I Linee guida per la redazione Piano Economico Finanziario

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul Portale raggiungibile al URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura nonché sul sito internet del Comune sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti: <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi>

Art. 9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA.

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "**Messaggi**" della **RDO on line**.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre il termine indicato nella Piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.pordenone.it> -

Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Avvisi, bandi e inviti”, nonché sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno della RDO riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”.

Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.

Art. 10. COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO on line.

Con l’accesso alla RDO on line, **ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO on line ad esso riservata.**

Per quanto attiene, in particolare, le **comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.

Il Concorrente è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita la Sezione Informativa e Messaggi all’interno della RDO on line.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 11. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La documentazione di riferimento per la formulazione dell’offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella “Elaborati tecnici” presente nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell’area “RDO online” come indicato al precedente articolo 8.

A norma dell’articolo 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76 del 16.07.2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020, si precisa che è previsto, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, dal momento che detto adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice.

Si precisa dunque che in considerazione della complessità dell’offerta da presentare, la presa visione dei luoghi è **requisito di partecipazione obbligatorio e la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il rappresentante legale del soggetto concorrente (o suo delegato munito di delega scritta che dovrà produrre al momento della visita, unitamente a documento di identità in corso di validità) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio.

I concorrenti dovranno rendersi pienamente edotti delle circostanze, luoghi, consistenza, caratteristiche, punti di allacciamento a reti distributive, condizioni peculiari di lavoro ai fini dell’esatta cognizione dello svolgimento del servizio e della progettazione richiesta in sede di gara.

I concorrenti, in qualsiasi momento e senza accompagnamento, potranno liberamente effettuare anche altri sopralluoghi alle aree pubbliche accessibili.

L’accertamento della consistenza dello stato attuale è a totale carico del concorrente.

Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento con almeno 4 giorni di anticipo, contattando uno dei soggetti di seguito indicati:

ing. Pietro Bellis – email pietro.bellis@comune.pordenone.it

geom. Alessia Canciani – e.mail alessia.canciani@comune.pordenone.it.

Il tecnico comunale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi.

Il soggetto che effettua la visita può rappresentare un solo soggetto concorrente (in caso di raggruppamenti, la visita può essere eseguita sia dal soggetto mandatario che da uno dei soggetti mandanti; in caso di consorzio, sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice).

I concorrenti non possono delegare alla visita dei luoghi un soggetto dipendente da altro concorrente partecipante alla procedura di gara, ancorché quest’ultimo non abbia eseguito la visita per conto di altri.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (Allegato 5) è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia diretta conoscenza che il sopralluogo sia stato regolarmente eseguito secondo le modalità su indicate e per lo stesso sia stata rilasciata debita attestazione.

Art. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione**, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l'area "Richiesta di Offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma**.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" e della "Busta Tecnica" della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l'Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software in versioni obsolete;
- **nessun dato relativo all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" o nell'area "Risposta Busta Tecnica";**
- **nessun dato relativo all'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa".**

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede

di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO online".

Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Economica, il concorrente prima di completare l'invio dell'offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale del file pdf generato dal sistema per la Busta Economica (vds art. 25.4. MODALITA' PRESENTAZIONE BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA del presente disciplinare), seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema **permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile**. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. **Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.**

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente **invalidata**. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'operatore economico, per rendere le proprie dichiarazioni, può utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione sul portale eAappaltiFvg all'interno della RDO on line.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse, in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici come definiti all'art. 3, comma 1, lettera p) e come indicati all'art. 45 Codice, **che qui si intende integralmente richiamato**.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di A.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- l'identificazione del concorrente e dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3 del Codice;
- che i soggetti suddetti non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- l'assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell'articolo 45 del Codice, per le ipotesi già esplicitate nel presente paragrafo;
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.

Art. 14. SOCIETÀ DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 184 del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una "Società di progetto" in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale sociale non inferiore a € **1.639.959,00**.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventerà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario con le modalità e le condizioni di cui allo stesso art. 184 del Codice.

Il Concessionario, nel caso addivenisse alla costituzione della Società di Progetto, dovrà impegnarsi a:

- a. comunicare annualmente la composizione sociale della Società di Progetto, quale risulta dal libro dei soci o da visura camerale aggiornata;
- b. trasmettere al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio;
- c. consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua sottoscrizione, copia del Contratto di Finanziamento e, per opportuna informazione, copia dei contratti connessi e di tutti i relativi allegati;
- d. conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione;
- e. comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Art. 15. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e/o adempiere a quanto previsto dal commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

15.1. Requisiti di ordine generale

Tutti i concorrenti non devono trovarsi in una delle situazioni motivo di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, né devono sussistere cause di incompatibilità così come previste dall'art. 42 co. 2 del Codice e devono possedere i requisiti di qualificazione previsti nel presente articolo.

Inoltre i soggetti suddetti non devono rientrare in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

In caso di partecipazione in forma riunita, ATI, Consorzi o rete di imprese, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, consorzio o rete di imprese.

15.2. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri, per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione.

b) Essere soggetto ESCO (Energy Service Company), pertanto essere società di servizi energetici ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii. avente come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi per il risparmio energetico, accreditata presso il Gestore Servizi Energetici (GSE), in possesso dei requisiti di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità, nonché che hanno in organico un Esperto in Gestione Energetica (EGE).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto b) in caso di R.T.I., dovrà essere posseduto dall'operatore economico mandatario/capogruppo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 95 c. 1 lett. a) e b) D.P.R. n. 207/2010)

- a) fatturato medio annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non inferiore ad Euro 709.705,00 IVA esclusa,
- b) capitale sociale non inferiore ad Euro 354.852,50 pari a un ventesimo del costo dell'investimento previsto.

Per la prova di questo requisito, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. n. 50/2016, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato o, comunque, altra documentazione fiscale ritenuta idonea. Il requisito relativo alla misura del capitale sociale può essere dimostrato anche mediante il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti, ai sensi dell'art. 86 c. 4 e All. XVII parte I del Codice, può essere fornita:

- per le società di capitali, e per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma di imprese individuale ovvero di società di persone, mediante il modello Unico o la dichiarazione iva;

15.4. - Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 95 c. 1 lett. c) e d) D.P.R. n. 207/2010)

15.4.1– Requisiti inerenti al servizio:

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore a Euro 354.852,50 IVA esclusa;
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno Euro 141.981,00 IVA esclusa.

Si precisa che per servizi affini, di cui ai punti predetti punti, si intende l'attività relativa a interventi di gestione/manutenzione, efficientamento/adequamento e fornitura di energia elettrica riguardante gli impianti di illuminazione pubblica.

Per la prova di questo requisito, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. n. 50/2016 un elenco dei servizi prestati negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito.

Ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti, da un consorzio ordinario, da un'aggregazione di imprese di rete o GEIE, i requisiti di cui ai punti 12.3 e 12.4 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al

10% dei requisiti di cui ai punti 12.4.1. I requisiti di cui ai punti 12.4 possono essere posseduti anche da uno solamente dei soggetti raggruppati o consorziati.

In ogni caso la mandataria del raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale complessiva superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, se il concessionario non esegue direttamente i lavori e la progettazione oggetto della presente concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei suddetti requisiti.

Se il concessionario intende eseguire solo parte dei lavori oggetto della concessione, deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici per la quota parte dei lavori che intende eseguire autonomamente, fermo restando che la rimanente quota deve essere posseduta dall'appaltatore individuato dal concessionario stesso, con le procedure previste dal Codice. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 164 c. 5 del Codice.

15.4.2 – Requisiti inerenti i servizi di Architettura e Ingegneria e Progettazione.

L'importo complessivo dei servizi tecnici per le attività di progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase progettuale come sotto specificati, è pari a € 170.000,00 (oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa) - Categoria dell'opera: Impianti; Codici ID D.M. 17/06/2016: IA.03 e deve possedere le qualifiche previste dal Cap. 4,3,2,1 del D.M. 27/09/2017.

Per la progettazione il candidato concessionario ovvero il candidato concessionario esecutore, in possesso di attestazione SOA per la progettazione ed esecuzione adeguata, ma non in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante il proprio staff di progettazione, **deve o associare al raggruppamento o indicare i** soggetti di cui all'art. 46 del Codice che dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed alle abilitazioni professionali richieste per la progettazione dell'opera oggetto del presente bando, dei requisiti di gara prescritti per l'attività di progettazione e previsti dal D.M. n. 263 del 02/12/2016 e dei requisiti sotto indicati.

L'incarico deve essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, a pena di esclusione.

Deve essere individuata, in sede di offerta, a pena di esclusione, la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Per la progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica, il concorrente deve possedere le qualifiche previste dal Cap. 4,3,2,1 del D.M. 27/09/2017.

Il progettista dell'impianto elettrico dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo\Collegio professionale.

Il progettista illumino-tecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare;
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - a) *l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,*
 - b) *l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,*
 - c) *l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.*

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, dovrà essere in possesso di:

- requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- aver partecipato a corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per l’espletamento del servizio devono essere indicati i nominativi delle varie figure professionali che vanno a comporre l’ufficio di Progettazione.

Si specifica che, rispetto alle figure sopra indicate, un soggetto può ricoprire più figure e/o professionalità qualora ne abbia i requisiti.

L’indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta possono essere effettuate, solo se supportate da motivazioni adeguate, previa autorizzazione dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste sopra indicate.

I soggetti individuati per le attività di progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – organizzativa:

1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, per un importo non inferiore a € 170.000,00, IVA esclusa, equivalente all'importo del corrispettivo stimato a base di gara Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una capacità economica e finanziaria adeguata e proporzionata al valore dell'affidamento;
2. avvenuto espletamento, con buon esito, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di opera sotto indicate (IA.03), il cui importo complessivo sia pari o superiore all'importo stimato dei lavori e degli impianti della presente procedura di € 5.462.050,00;
3. avvenuto espletamento, con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi ad almeno 2 lavori per ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione oggetto dell'appalto da affidare e relativi a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Per l'individuazione di servizi analoghi, si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013):

	D.M. 17/06/2016	Corrispondenza con L. 143/49
Categoria dell'opera: categoria dell'opera e degli impianti	IA 03	3C

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio sopra indicato. Per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di Raggruppamenti temporanei viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

I requisiti possono essere dimostrati con l'espletamento pregresso di servizi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione o di sola direzione lavori.

Sono ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio in affidamento benché non aventi medesima destinazione funzionale quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare secondo le indicazioni operative

della Linea guida Anac n. 1 di attuazione del Codice, ultimo aggiornamento alla data del presente disciplinare.

Requisiti in caso di raggruppamento di professionisti:

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti in forma cumulativa dal Raggruppamento, ma devono essere posseduti dal soggetto capogruppo in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle mandanti o consorziate anche in misura diversa comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso.

Qualora il candidato concessionario indichi progettisti anche associati, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sopra descritti, si precisa che tali requisiti debbono essere dimostrati a richiesta della stazione appaltante. Tali progettisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non devono partecipare assieme ad altri soggetti concorrenti alla gara o essere indicati da più concorrenti alla medesima, pena l'esclusione degli stessi partecipanti alla gara che li avessero indicati. Resta inteso che la stazione appaltante rimane estranea a qualsiasi vicenda contrattuale fra l'affidatario e il progettista, di cui esso si avvale, e che, pertanto, l'affidatario sarà ritenuto responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per l'operato del progettista stesso.

15.4.3. – Requisiti inerenti l'Esecuzione dei lavori.

I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta la parte delle opere che realizzeranno direttamente ovvero tramite imprese collegate e/o controllate, con l'indicazione delle specifiche quote che sono da ciascuno eseguite.

I concorrenti che intendono eseguire i lavori direttamente debbono, oltre ai requisiti richiesti quali concessionari, essere in possesso di:

- Attestazione di qualificazione per progettazione ed esecuzione lavori in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per categorie e classifiche individuate dal bando **(OG 10 class. VI)**.

Si precisa che qualora l'operatore economico non possieda il requisito di qualificazione relativo alla progettazione, potrà, in alternativa alla costituzione di un raggruppamento, fare ricorso a progettisti esterni in possesso dei requisiti indicati nel precedente paragrafo e con le modalità colà descritte.

- Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 in corso di validità, per settori merceologici inerenti all'oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, debbono essere comunque eseguiti da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 79 del D.P.R.207/2010.

Ai sensi del punto 4.2.1 – Diritti umani e condizioni di lavoro – dei CAM – Servizio IP – pubblicati sulla GURI del 28.04.2018 n. 98, l’offerente deve aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”.

Condizioni specifiche per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all’art.45 c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all’art.45, c. 2 lett.b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all’art.45, c. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. In tutti i casi i Raggruppamenti e i Consorzi dovranno inoltre indicare, partitamente specificatamente, le categorie di lavori prestazioni della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale.

15.5. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, c. 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

Art. 16. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 17. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 174 del D.lgsvo 50/2016 non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione,

né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

Il concessionario successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per i servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è consentito il subappalto della relazione geologica; il concorrente deve quindi garantire la presenza del geologo, con rapporto di lavoro stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 105 lettera a) del D.Lgs 50/2016, non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara. L'aggiudicatario è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 18. GARANZIE.

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Codice, pari ad **€ 795.061,12** salvo quanto previsto dall'art. 93, c. 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 3) **una garanzia, come definita dall'art. 183, co. 13, del Codice**, pari ad € 177.426,25.

Ai sensi dell'art.93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c.1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, c.1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/intermediari_non_abilitati .pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto, del CIG e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 – S.O. n. 16;
- avere validità per n. 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, c. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, c.2 del D.Lgs.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, c.2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, c.2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

Oltre alle suindicate garanzie l'operatore economico dovrà corredare l'offerta con un'ulteriore cauzione, così come previsto all'articolo 183 comma 13, primo periodo, del Codice in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto posto a base di gara (euro 7.097.050,00 IVA esclusa) dunque pari ad euro 177.426,257; tale garanzia andrà costituita con le medesime modalità previste per la cauzione provvisoria sopra specificate.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

Art. 19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 della Legge 17/07/2020 n. 77, vige l'esonero temporaneo dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23.12.2005, il concorrente dovrà provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 500,00 (cinquecento).

Il versamento di tale importo dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell'ANAC e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell'Autorità medesima.

In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento del contributo è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23.12.2005.

Si richiamano inoltre tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG (Rischio operativo nelle concessioni di costruzione e gestione (C. Stato 3653/2016)) e agli obblighi informativi previsti dall'art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.

Art. 20. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi **duecentosettanta giorni** dalla data di presentazione delle offerte.

Art. 21. FINANZIAMENTO

Gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l'intera durata della concessione, sono a carico del concessionario, come da Linee Guida al Piano Economico Finanziario allegato alla delibera giuntale n. 318 del 2020 e facenti parte del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Doc_I_LineaGuidaPEF).

L'Amministrazione comunale corrisponderà un canone annuale per tutta la durata della concessione, come precisato nei paragrafi precedenti legato e dipendente dall'efficientamento energetico realizzato dal concessionario.

Art. 22. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO on line).

Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione forma di partecipazione e accettazione condizioni generali di partecipazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella sezione "Dichiarazione forma di partecipazione e documentazione amministrativa" e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

1. bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Imposta di Bollo
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserire scansione marca da bollo debitamente vidimata con indicazione del CIG o la scansione del modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo, attualmente pari ad € 16, inerente la domanda di partecipazione.

L'istanza di partecipazione alla procedura di gara presentata dal concorrente è soggetta ad imposta di bollo, attualmente nella misura di € 16,00, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

1. ter DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o nomina ad una carica speciale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa"
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate;
- nel caso in cui l'operatore debba avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati che indicherà e di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46 Codice, i quali rivestiranno necessariamente il ruolo di mandante, in quanto è in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dovrà essere presentato un DGUE:

dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";

2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area Risposta Busta Amministrativa.

Eventuali DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 2bis "Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pties e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.

Nella parte IV sez. A del DGUE deve essere riportata la forma giuridica dell’Impresa, l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l’impresa è iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell’attività.

2. bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 1 bis.”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentata una dichiarazione integrativa al DGUE distinta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione integrativa al DGUE è compilata separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.
- nel caso in cui l'operatore debba avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati che indicherà e di partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali rivestiranno necessariamente il ruolo di mandante, in quanto è in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dovrà essere presentato un DGUE dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Eventuali documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

In caso di curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio o di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione del Giudice Delegato.

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice, sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al BOX n. 8 “Documentazione da produrre nel caso di avalimento” , numero 1, 2 e 3.

2. ter DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione per verifiche di cui all’art. 80 co. 3 del Dlgs 50/2016, redatta utilizzando il modello in Allegato 1 ter.”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

3. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del Codice conferito all'Impresa mandataria o all'Organo comune.

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs. 50/2016)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; <i>In alternativa:</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La garanzia provvisoria pari ad € 795.061,12 deve essere prestata nelle forme e con le modalità precisamente indicate all'art. 18 "Garanzie" del presente disciplinare di gara.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante accreditamento su c.c. intestato a COMUNE DI PORDENONE - IBAN: IT 91 F 08356 64789 0000 000 67449 ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Bancoposta Poste Italiane Spa ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria numero 12582599 con la seguente causale:

"Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante Finanza di Progetto_Illuminazione pubblica Comune Pordenone"

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di fruizione delle riduzioni garanzia provvisoria (art. 93 del D. Lgs. 50/2016)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione della Sezione dedicata nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle ipotesi indicate al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione "Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione" e relative sezioni condizionali indicate dal sistema.

5. bis DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Documenti comprovanti il beneficio di fruizione delle riduzioni ex articolo 93 comma 7 D.Lgsvo 50/2016
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione dei documenti

L'operatore che avrà dichiarato di voler usufruire del beneficio delle riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del D.lgsvo 50/2016 mediante compilazione dell'apposita sezione come esplicitato al precedente punto 6, dovrà caricare a sistema nell'apposita sezione dedicata la documentazione in suo possesso a comprova delle dichiarazioni rilasciate.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione d'impegno di un fideiussore
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. <i>In alternativa:</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese¹ e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le documentazioni di cui ai box 4) e 6) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti, con la specifica indicazione delle clausole richieste.

1. definizione microimprese, piccole e medie imprese: il riferimento è la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Cauzione articolo 183 comma 13 del D.Lgsvo 50/2016
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti. <i>In alternativa:</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente dovrà produrre cauzione di cui all'articolo 183 comma 13 del D.Lgsvo 50/2016 primo periodo in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto posto a base di gara (euro 7.097.050,00 IVA esclusa) dunque pari ad euro 177.426,25; la stessa può essere costituita con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria (Box 4 e art. 18 "Garanzie" del presente disciplinare).

8. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avalimento
	1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) Dichiarazione modello Allegato 1bis – Dichiarazione

	<p>complementare al DGUE;</p> <p>3) Dichiarazione modello Allegato 2 - Modello per l'avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D. Lgs. 50/2016)</p> <p>4) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.</p> <p>4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.</p>

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'avvalimento per detta procedura è consentito nelle forme esplicitate al precedente articolo 16.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 1bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

9. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del PassOE

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria.

10. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'articolo 1, comma 67 della legge 23,12,2005 n. 266.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari ad € 500,00 (cinquecento) dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell'ANAC e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell'Autorità medesima.

In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23.12.2005.

Si veda sul punto quanto precisamente indicato **all'art. 19 "Pagamento del Contributo a favore dell'ANAC"** del presente disciplinare di gara.

11. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di subappalto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente mediante l'utilizzo del modello Allegato 3

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando se intende avvalersi o meno dell'istituto di subappalto nella sezione "Dichiarazione in merito al subappalto" e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della scelta opzionale sì/no selezionata. Nelle relative sezioni condizionali dovranno essere descritte mediante debita dichiarazione da sottoscrivere digitalmente, secondo il modello allegato A.3, **tutte** le prestazioni oggetto di subappalto siano esse riconducibili ai servizi oggetto di concessione, ai lavori o ai servizi di ingegneria e architettura.

In conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice, in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 174 del Codice non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Per i servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, non è consentito il subappalto della relazione geologica; il concorrente deve quindi garantire la presenza del geologo, con rapporto di lavoro stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.

12. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Requisiti d'idoneità
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa e scansione della certificazione Energy Service Company.

La dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, o equivalente registro, dovrà essere resa dal concorrente compilando l'apposita sezione e relative sezioni condizionali indicate dal sistema.

La certificazione Energy Service Company dovrà scansionata ed allegata.

Si richiama al rispetto delle prescrizioni. di cui **all'art. 15.2 del presente disciplinare.**

13. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Requisiti di capacità economico finanziaria
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando l'apposita sezione e relative sezioni condizionali indicate dal sistema nel rispetto delle prescrizioni di cui **all'art. 15.3 del presente disciplinare**.

Si ricorda che per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento. Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

14. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Requisiti di capacità tecnico professionale Requisiti inerenti i servizi affini
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione e scansione (PDF) dell'allegato 4 firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La dichiarazione dovrà essere resa compilando l'allegato 4, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15.4.1 del presente disciplinare relativamente alle lettere a) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore a Euro 354.852,50 IVA esclusa e b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno Euro 141.941,00 IVA esclusa.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

Per i Consorzi, ai sensi dell'articolo 47 comma 2-bis i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i singoli consorziati. Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

15. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Requisiti di capacità tecnico professionale Requisiti inerenti i servizi di Architettura e ingegneria e Progettazione
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione e scansione (PDF) dell'Allegato 8 firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

L'operatore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.4.2 dovrà compilare in tutte le sue parti l'Allegato 8, nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo articolo del presente disciplinare.

16. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Requisiti di capacità tecnico professionale Requisiti inerenti l'esecuzione dei lavori
--	---

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione delle sezioni dedicate nell'area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa
---------------------------	---

La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando l'apposita sezione e relative sezioni condizionali indicate dal sistema nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15.4.3 del presente disciplinare in merito al possesso dei requisiti per l'esecuzione.

Si rammenta che in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.

17. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di avvenuto sopralluogo secondo il modello Allegato 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione della documentazione

Deve essere inserita a sistema la scansione della Dichiarazione che sarà sottoscritta anche dalla Stazione appaltante il giorno in cui sarà effettuato il sopralluogo, a conferma dello stesso, compilata secondo quanto indicato all'articolo 11 del presente disciplinare.

18. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento.

Il versamento dell'importo pari a **Euro 500,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente Anac di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il mancato versamento di tale somma è **causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l'elenco dei documenti caricati nell'area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a), del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta

Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

La busta di “Risposta Amministrativa” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Si precisa che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara e precisamente:
 - nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti);
 - nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Art. 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

La gara viene aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.183, commi 4 e 5 del Codice

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (T)	75
OFFERTA ECONOMICA_TEMPORALE (E)	25
TOTALE	100

Art. 24. BUSTA OFFERTA TECNICA – (da inserire nell'area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online) – CRITERI MOTIVAZIONALI massimo 75 punti

24.1. Criteri di Aggiudicazione: offerta tecnica

I punteggi dell'offerta tecnica sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

TIPOLOGIA (tipologia di attribuzione dei punteggi)

- SOGG: Soggettivo discrezionale;
- OGG: Oggettivo proporzionale

ELEMENTO	CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNT.	TIPOLOGIA
A. Progetto Tecnico di riqualificazione degli impianti	A.1 Stato di fatto	1.1. Completezza ed adeguatezza dell'analisi degli impianti preesistenti dal punto di vista funzionale / energetico / normativo.	3	SOGG.
	A.2 soluzioni	A.2.a Modalità di	7	SOGG

	progettuali:	adeguamento dell'impianto esistente al criterio di conformità normativa.		
		A.2.b Caratteristiche tecniche adottate per la riqualificazione, adeguamento normativo e tecnologico degli impianti, secondo i Criteri Ambientali Minimi Prodotti e Servizi	7	SOGG.
	A.3 Corpi illuminanti	A.3.a Caratteristiche costruttive e valore estetico, anche in base al luogo di inserimento, degli apparecchi illuminanti.	4	SOGG
		A.3.b Caratteristiche costruttive e valore estetico, degli interventi di riqualificazione urbana.	4	SOGG
	A.4 Ulteriori migliorie progettuali	A.4.a Ulteriori possibili proposte innovative non esposte nel progetto posto a base di gara rispetto alla riqualificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica	7	SOGG
		A.4.b Aggiornamento semaforiche obsolete	2	SOGG
			34	
ELEMENTO	CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNT.	TIPOLOGIA
B. Progetto di gestione del servizio	B.1 Organizzazione aziendale e gestionale	B.1.a Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni dedicati all'erogazione dei servizi oggetto della concessione.	6	SOGG
		B.1.b Organizzazione del servizio di call center, reperibilità e pronto intervento. Modi e tempi di intervento previsti.	6	SOGG
		B.1.c Organizzazione del sistema di censimento e monitoraggio del servizio di gestione (ad esempio sistema di monitoraggio e controllo delle prestazioni nel periodo di Concessione, anche mediante sistema informatico, hardware e software, modalità di controllo e accesso/verifica da parte della PA, che consenta l'utilizzo di sistemi e raccolta dati definiti su	3	SOGG

		standard locale e/o nazionale ecc.)		
	B.2 Piano manutentivo	B.2.a Piano di manutenzione preventiva e programmata e straordinaria. Organizzazione ed efficacia del piano manutentivo e frequenza degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso durante tutto l'arco della gestione (con particolare riferimento all'allungamento della vita utile degli impianti stessi)	7	SOGG
	B.3 Ulteriori migliorie gestionali	B.3 Ulteriori migliorie degli aspetti gestionali degli impianti di Illuminazione Pubblica.	3	SOGG
			25	
ELEMENTO	CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNT.	TIPOLOGIA
C. Progetto tecnico Control Room Smart City	C.1 Control Room	C.1 Costruzione di una Control Room con collegamento tra i vari uffici comunali	5	SOGG
	C.2 Gestione Control Room	C.2 Migliorie nei servizi forniti per la gestione della Control Room	2	SOGG
	C.3 Smart City	C.3 Caratteristiche costruttive e valore estetico degli interventi posti a base di gara per i servizi Smart City, potenziamento sicurezza e controllo del territorio	3	SOGG
	C.4 Migliorie Smart City	C.4 Migliorie al progetto posto a base di gara per i servizi Smart City, potenziamento sicurezza e controllo del territorio	3	SOGG
			13	
ELEMENTO	CRITERIO	SUBCRITERIO	PUNT.	TIPOLOGIA
D. Bozza di convenzione		Migliorie alla Bozza di Convenzione	3	SOGG
			3	
TOTALE PUNTEGGI			75	

Il contenuto dell'Offerta Tecnica dovrà essere costituito da:

A. Progetto Tecnico di riqualificazione degli impianti.

Il progetto deve essere redatto nella forma e nel contenuto del progetto definitivo, coerente e migliorativo e con un maggiore grado di approfondimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sviluppando in particolare gli aspetti più dettagliatamente indicati nel presente disciplinare sia per quanto riguarda gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica sia per quanto riguarda gli interventi di predisposizione degli impianti stessi ai servizi *smart cities*. Il progetto definitivo deve fondarsi sulla base di analisi e indagini con un alto grado di definizione dello stato dei luoghi delle opere, degli impianti e delle infrastrutture; inoltre deve illustrare gli interventi effettuati sull'intero territorio, rendendo immediatamente valutabili per l'Amministrazione le soluzioni tecniche proposte per il territorio di competenza.

La Relazione generale dovrà contenere la descrizione sintetica di tutti gli elementi più significativi del progetto e delle soluzioni tecniche adottate sia per i lavori che per gli interventi che per gli impianti e la smart city, corredata anche da eventuali disegni, fotografie o foto simulazioni: la relazione dovrà altresì evidenziare le seguenti linee guida e temi generali:

- i. riepilogo dello stato di fatto con indicazione dello stato attuale degli impianti per valutare la completezza dell'analisi eseguita sia dal punto di vista dell'accuratezza dell'individuazione dei componenti sia dal punto di vista dell'analisi funzionale, energetica e normativa (punti 3);
- ii. modalità di adeguamento degli impianti esistenti per valutare il rispetto della normativa (punti 7);
- iii. caratteristiche tecniche adattate per la riqualificazione, adeguamento normativo e tecnologico degli impianti esistenti per valutare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi Prodotti e Servizi (punti 7);
- iv. caratteristiche costruttive e valore estetico degli impianti e degli apparecchi illuminanti per valutare le caratteristiche costruttive ed il valore estetico in relazione al luogo di inserimento degli apparecchi illuminanti con particolare riferimento al rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso (punti 4);
- v. caratteristiche costruttive e valore estetico di riqualificazione urbana per valutare le caratteristiche costruttive ed il valore estetico in relazione al luogo di inserimento degli apparecchi illuminanti con particolare riferimento alle soluzioni adottate per la riqualificazione degli elementi architettonici (punti 4)
- vi. Ulteriori possibili proposte innovative non espresse nel progetto posto a base di gara rispetto alla riqualificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica (punti 7) ed aggiornamento semaforiche obsolete (punti 2).

B. Progetto di Gestione del servizio.

Trattasi di in una relazione avente ad oggetto la gestione del servizio coerente e migliorativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sviluppando in particolare gli aspetti più dettagliatamente indicati nel presente disciplinare. Il progetto deve essere redatto in modo da evidenziare le soluzioni di organizzazione aziendale e gestionali proposte per la migliore esecuzione del

servizio oggetto del contratto; dovrà inoltre essere rappresentato il piano delle manutenzioni preventive, programmate e straordinarie. Il concorrente dovrà anche rappresentare eventuali migliorie sotto il profilo della gestione degli impianti, descrivendo il servizio di call center, di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento od installati (punti 25).

C. Progetto Tecnico Control Room e Smart City.

Il progetto deve essere redatto nella forma e nel contenuto del progetto definitivo, coerente e migliorativo e con un maggiore grado di approfondimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sviluppando in particolare gli aspetti più dettagliatamente indicati nel bando della presente gara per quanto riguarda gli interventi sulla predisposizione della Control Room, dei servizi Smart City, del potenziamento alla sicurezza e del controllo del territorio. Esso deve illustrare gli interventi effettuati sull'intero territorio del Comune e i lavori per svolgere e fornire i servizi di smart city, rendendo immediatamente valutabili per l'Amministrazione le soluzioni tecniche proposte per il territorio di competenza e gli interventi per la realizzazione di una Control Room con collegamento tra i vari uffici comunali. Inoltre dovranno essere illustrate le migliorie nei servizi forniti per la gestione della Control Room. Dovranno poi essere evidenziate le caratteristiche costruttive e il valore degli interventi per i servizi Smart City volti al potenziamento, sicurezza e controllo del territorio. Infine dovranno essere illustrate le ulteriori proposte innovative del progetto di fattibilità posto a base di gara (punti 13).

D. Bozza di convenzione della concessione.

Il contenuto previsto dal predetto documento, la cui bozza è allegata all'approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà evidenziare una netta separazione e attribuzione dei rischi anche con un chiaro sistema di penali. La convenzione dovrà anche garantire l'attribuzione del rischio operativo in capo al concessionario e le conseguenze del mancato rispetto dello stesso. In ogni caso, l'offerente è tenuto ad evidenziare, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti della Bozza di Convenzione oggetto di modifica/integrazione (punti 3).

Al fine di non rendere palesi elementi di natura economica, le parti della Bozza di Convenzione contenenti indicazioni di carattere economico non dovranno essere compilate, a pena di esclusione dalla gara.

Lo Schema di convenzione dovrà essere completo della Matrice dei Rischi come previsto dalla Linee Guida ANAC n. 9 approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera nr. 318 del 28/03/2018.

24.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascuno degli elementi soggettivo discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore.

Ciascun componente della Commissione attribuisce discrezionalmente, per ogni sub-elemento e per ogni offerta, un coefficiente di prestazione, variabile tra zero (0) e uno (1), secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
Ottimo	1	Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualità di elevato valore migliorativo e aggiunto contenente elementi unici ed innovativi
Più che adeguato	0,8	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione più adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative del Committente
Adeguato	0,6	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde alla condizione minima richiesta ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative del Committente
Parzialmente adeguato	0,4	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con scarsa rispondenza alle aspettative del Committente
Scarsamente adeguato	0,2	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto con inadeguatezza, una scarsità di elementi e la non rispondenza alle aspettative del Committente
Inadeguato	0,0	Questa valutazione si applica quando la proposta è profondamente inadeguata rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una totale non rispondenza alle aspettative del committente, si applica inoltre nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio valutativo.

Successivamente, per ciascun singolo sub-criterio e per ogni offerta, viene determinata la media dei coefficienti espressi da tutti i Commissari e attribuito il coefficiente 1 (uno) al valore medio massimo riferito al sub-criterio considerato.

Gli altri valori medi delle altre offerte riferite al sub-criterio saranno riparametrati proporzionalmente alla media massima, utilizzando la formula di interpolazione lineare.

Con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso o per difetto, in funzione della quarta cifra decimale.

Al termine di tali operazioni, per ciascun Concorrente k-esimo viene sommato ogni rapporto tra i coefficienti ottenuti ed i pesi dei sub-criteri corrispondenti.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a punti 42.

24.3. Doppia Riparametrazione.

Ai fine di non alterare i pesi stabiliti da ogni riparametrazione, se nessun Concorrente non dovesse ottenere sui criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo sarà effettuata la cosiddetta doppia riparametrazione, assegnando al Concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio ed alle altre offerte un punteggio proporzionale linearmente decrescente.

Il punteggio massimo di 75 Punti, viene assegnato all'Offerta Tecnica migliore OT(m) (ossia, al punteggio totale provvisorio migliore);

Il punteggio riferito alle altre Offerte Tecniche OTi viene assegnato secondo la seguente formula:

$$PTi = 75 \times OTi / OT(m)$$

Dove:

- PTi = Punteggio Tecnico assegnato all'offerta del Concorrente i-esimo;
- OTi = Offerta Tecnica del concorrente i-esimo (ossia, punteggio totale provvisorio i-esimo);
- OT(m) = Offerta Tecnica migliore (ossia, punteggio totale provvisorio migliore).

Ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio conseguito dall'operatore economico prima della riparametrazione finale a 75 punti.

24.4. Contenuto Busta Tecnica.

Nell'area "**Risposta Busta Tecnica**" della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica articolata nei seguenti quattro elementi, e relativi criteri e sub-criteri di valutazione così come sopra precisati, a cui verranno assegnati dalla Commissione Giudicatrice i relativi punteggi.

Elementi:

A. Progetto Tecnico di riqualificazione degli impianti;

B. Progetto di gestione del servizio;

C. Progetto Tecnico Control Room e Smart City;

D. Bozza di Convenzione;

Si precisa che sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica, purché non vengano modificate le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi indicati nello stesso.

Nel seguito si riportano, ai fini dell'art. 95 co. 14 lettera b) del Codice, i contenuti degli Elementi, criteri e sub-Criteri dell'offerta tecnica.

Nell'area "**Risposta Busta Tecnica**" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.

L'assenza totale della documentazione o la mancanza totale di un Elemento (A, B, C e D) dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara per impossibilità di una valutazione coerente.

Di contro la mancanza di relazione e dettaglio di uno o più criteri o sub-criteri di ciascun Elemento non comporta l'esclusione ma l'assegnazione di un punteggio pari a 0 in relazione allo specifico criterio o sub-criterio.

N.B. Come di seguito dettagliato, per ogni Elemento (A, B, C e D) verrà assegnato un numero massimo di facciate complessive. Si precisa che a garanzia del principio di par condicio, nel caso in cui l'offerente non rispettasse dette indicazioni, non si procederà all'esclusione, ma l'eccedenza rispetto a quanto assegnato non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione tecnica.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento alla parte economica di cui al successivo articolo 25 ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto ancorché non materialmente allegata al contratto stesso: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata.

In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

I concorrenti, qualora ritengano che la loro offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, sono tenuti a fornire in sede di gara una dichiarazione analitica che indichi le parti dell'offerta per le quali si nega l'ostensione con le relative motivazioni.

Tale dichiarazione può essere resa sulla scorta di quella di cui all'allegato 6 - dichiarazione segreti tecnico commerciali ed inserita nell'area allegati generici della busta dell'"Offerta Tecnica".

Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione, ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione Appaltante di natura generica, la stessa si riterrà libera di considerare l'offerta tecnica interamente accessibile.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

Modalità Operative

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO A) “<u>Progetto Tecnico di riqualificazione degli impianti</u>” (Suddiviso nei criteri e sub-criteri sotto specificati) Punteggio massimo 34 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Tutti i documenti e gli elaborati <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici dovrà essere sviluppato nella forma di progetto definitivo.

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli previsti dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/10 per il livello di progettazione definitiva.

In conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo costituente l'offerta, dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di Fattibilità ed in particolare nella Relazione illustrativa, nella relazione tecnica prestazionale e nel Capitolato;
- contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- recepire quanto previsto nel Progetto di Fattibilità redatto dall'Amministrazione

Qualora il concorrente riscontri insufficienze nel Progetto di Fattibilità ovvero nella documentazione tecnica messa a disposizione, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità dell'appalto, così come espresse nei documenti a base di gara.

Il Progetto Definitivo aggiudicatario verrà sottoposto alla procedura di valutazione e al vaglio degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di legge e dei nulla osta vincolanti; questo pertanto dovrà essere corretto e rielaborato tenendo conto delle eventuali osservazioni che potrebbero prodursi in tale sede da parte degli Enti preposti.

Devono essere perfezionati a cura dell'Appaltatore i rapporti con i soggetti gestori di servizi da fornire e/o interferenti con i lavori in progetto.

Resta inteso che qualsiasi occorrenza e interferenza con i servizi emergerà a seguito della redazione del Progetto Definitivo o Esecutivo, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore.

Il progetto definitivo dovrà comprendere almeno gli elaborati sotto elencati.

1. Relazione generale;
2. Relazioni tecniche e specialistiche;

3. Elaborati grafici, redatti alle opportune scale in relazione al tipo d'opera, sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva fase di progettazione esecutiva non si debbano verificare significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati dovranno consentire di desumere con facilità e chiarezza la rispondenza alle normative tecniche di settore, anche con l'ausilio di schemi, tabelle, ecc.

4. Calcoli delle strutture e degli impianti;
5. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
6. Schede tecniche dei materiali, forniture e loro utilizzo;
7. Documentazione fotografica e/o rendering;
8. Cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività realizzative;
9. Ogni altro elaborato che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere;
10. Relazione sulle interferenze il cui contenuto prevederà, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
11. Relazione riassuntiva contenente la descrizione sintetica di tutti gli elementi più significativi del progetto e delle soluzioni tecniche adottate, corredata anche da eventuali disegni, fotografie o foto simulazioni
12. Computo Metrico privo di ogni indicazione economica che contenga in maniera chiara e dettagliata la descrizione delle lavorazioni, le relative quantità esposte in modo analitico e raggruppate per lavorazioni omogenee.
13. Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice: relazione sintetica che descriva gli elementi tecnici che dovranno essere in particolar modo oggetto di considerazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo la valutazione discrezionale dell'operatore economico, in base agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sopra indicati. Non verranno presi in esame elementi di valutazione che siano indicati solamente nella relazione e che non abbiano riscontro con gli elaborati progettuali. La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di **20 facciate formato A4, carattere Arial 11 e può dedicare ad ogni paragrafo lo spazio ritenuto più opportuno.**

In particolare la relazione riassuntiva dovrà contenere:

- riepilogo dello stato di fatto con indicazione dello stato attuale degli impianti: sarà valutata la completezza dell'analisi eseguita sia dal punto di vista dell'accuratezza dell'individuazione dei componenti sia dal punto di vista dell'analisi funzionale, energetica e normativa (max punti 3);
- modalità di adeguamento degli impianti esistenti: sarà valutata la modalità di adeguamento con riferimento al criterio di conformità normativa (max punti 7);

- caratteristiche tecniche adattate per la riqualificazione, adeguamento normativo e tecnologico degli impianti esistenti: sarà valutato il rispetto degli interventi proposti in conformità al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi Prodotti e Servizi (max punti 7);
- caratteristiche costruttive e valore estetico degli apparecchi illuminanti: saranno valutate le caratteristiche costruttive ed il valore estetico in relazione al luogo di inserimento degli apparecchi illuminanti con particolare riferimento al rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso (max punti 4);
- caratteristiche costruttive e valore estetico di riqualificazione urbana: saranno valutate le caratteristiche costruttive ed il valore estetico in relazione al luogo di inserimento degli apparecchi illuminanti con particolare riferimento al rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso ed alle soluzioni adottate per la riqualificazione degli elementi architettonici (max punti 4);
- ulteriori proposte innovative non presenti nel progetto di fattibilità poste a base di gara (max punti 7);
- proposta di aggiornamento centraline semaforiche obsolete (max punti 2).

<p align="center">2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</p>	<p align="center">ELEMENTO B) “<u>Progetto di gestione dei servizi</u>” (Suddiviso nei criteri e sub-criteri sotto specificati) Punteggio massimo 25 punti</p>
<p align="center">MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p align="center">Tutti i documenti e gli elaborati sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente</p>

Il succitato Elemento è costituito da una relazione metodologica, intitolata “Progetto gestionale del servizio”, con la quale il concorrente illustra nello specifico, tenendo conto dei contenuti minimi stabiliti nel documento “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” allegato al progetto di fattibilità tecnico economica, le modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione proposto, il modello gestionale adottato, le modalità di espletamento del servizio richiesto, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di call center, di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative adette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento od installati. In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie (programmate, preventive, correttive) e straordinarie che i concorrenti s’impegnano ad eseguire secondo i contenuti minimi previsti nel sopra richiamato documento, devono essere precisate in appositi disciplinari manutentivi, le caratteristiche, le modalità e

la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti per tutta la durata della Concessione, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni di manutenzione, ad integrazione e completamento delle indicazioni minimali fornite dall'Amministrazione Comunale.

La relazione dovrà essere articolata secondo l'elaborato del progetto di fattibilità posto a base di gara "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" (DOC_F_SpecCarattServGest).

Dovrà essere inoltre predisposta una Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice: relazione sintetica che descriva gli elementi tecnici che dovranno essere in particolar modo oggetto di considerazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo la valutazione discrezionale dell'operatore economico, in base agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di seguito indicati. Non verranno presi in esame elementi di valutazione che siano indicati solamente nella relazione e che non abbiano riscontro con gli elaborati progettuali. La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di **14 facciate formato A4, carattere Arial 11 e può dedicare ad ogni paragrafo lo spazio ritenuto più opportuno.**

In particolare la relazione riassuntiva dovrà contenere:

- Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni dedicati all'erogazione dei servizi oggetto della concessione (max punti 6).
- Organizzazione del servizio di call center, reperibilità e pronto intervento. Modi e tempi di intervento previsti (max punti 6).
 - Organizzazione del sistema di censimento e monitoraggio del servizio di gestione (ad esempio sistema di monitoraggio e controllo delle prestazioni nel periodo di Concessione, anche mediante sistema informatico, hardware e software, modalità di controllo e accesso/verifica da parte della PA, che consenta l'utilizzo di sistemi e raccolta dati definiti su standard locale e/o nazionale ecc.) (max punti 3).
- Piano di manutenzione preventiva e programmata e straordinaria. Organizzazione ed efficacia del piano manutentivo e frequenza degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d'uso durante tutto l'arco della gestione (con particolare riferimento all'allungamento della vita utile degli impianti stessi) (max punti 7).
- Ulteriori migliorie degli aspetti gestionali degli impianti di Illuminazione Pubblica (max punti 3).

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO C) "<u>Progetto Control Room e Smart City</u>" (Suddiviso nei criteri sotto specificati) Punteggio massimo 13 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Tutti i documenti e gli elaborati <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Detto Elemento è costituito dal progetto relativo alla Control Room ed ai servizi di Smart City e dovrà essere sviluppato nella forma di progetto definitivo.

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli previsti dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/10 per il livello di progettazione definitiva.

In conformità a quanto previsto dall'art. 23 comma 7 del D.lgs. 20/2016, il progetto definitivo costituente l'offerta, dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

- essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di Fattibilità ed in particolare nella Relazione illustrativa, nella relazione tecnica prestazionale e nel Capitolato;
- contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
- recepire quanto previsto nel Progetto di Fattibilità redatto dall'Amministrazione.

Qualora il concorrente riscontri insufficienze nel Progetto di Fattibilità ovvero nella documentazione tecnica messa a disposizione, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità dell'appalto, così come espresse nei documenti a base di gara.

Il Progetto Definitivo aggiudicatario verrà sottoposto alla procedura di valutazione e al vaglio degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di legge e dei nulla osta vincolanti; questo pertanto dovrà essere corretto e rielaborato tenendo conto delle eventuali osservazioni che potrebbero prodursi in tale sede da parte degli Enti preposti.

Devono essere perfezionati a cura dell'Appaltatore i rapporti con i soggetti gestori di servizi da fornire e/o interferenti con i lavori in progetto.

Resta inteso che qualsiasi occorrenza e interferenza con i servizi emergerà a seguito della redazione del Progetto Definitivo o Esecutivo, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell'Appaltatore.

Il progetto definitivo dovrà comprendere almeno gli elaborati sotto elencati.

1. Relazione generale;
2. Relazioni tecniche e specialistiche;
3. Elaborati grafici, redatti alle opportune scale in relazione al tipo d'opera, sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva fase di progettazione esecutiva non si debbano verificare significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati dovranno consentire di desumere con facilità e chiarezza la rispondenza alle normative tecniche di settore, anche con l'ausilio di schemi, tabelle, ecc.

4. Calcoli delle strutture e degli impianti;

5. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
6. Schede tecniche dei materiali, forniture e loro utilizzo;
7. Documentazione fotografica e/o rendering;
8. Ogni altro elaborato che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere;
9. Relazione sulle interferenze il cui contenuto prevederà, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
10. Relazione riassuntiva contenente la descrizione sintetica di tutti gli elementi più significativi del progetto e delle soluzioni tecniche adottate, corredata anche da eventuali disegni, fotografie o foto simulazioni
11. Computo Metrico privo di ogni indicazione economica che contenga in maniera chiara e dettagliata la descrizione delle lavorazioni, le relative quantità esposte in modo analitico e raggruppate per lavorazioni omogenee.
12. Relazione riassuntiva ad ausilio della Commissione Giudicatrice: relazione sintetica che descriva gli elementi tecnici che dovranno essere in particolar modo oggetto di considerazione da parte della Commissione Giudicatrice, secondo la valutazione discrezionale dell'operatore economico, in base agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di seguito indicati. Non verranno presi in esame elementi di valutazione che siano indicati solamente nella relazione e che non abbiano riscontro coi gli elaborati progettuali. La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di **11 facciate formato A4, carattere Arial 11 e può dedicare ad ogni paragrafo lo spazio ritenuto più opportuno.**

In particolare la relazione riassuntiva dovrà contenere:

- Costruzione di una Control Room con collegamento tra i vari uffici comunali (max punti 5)
- Migliorie nei servizi forniti per la gestione della Control Room (max punti 2)
- Caratteristiche costruttive e valore estetico degli interventi posti a base di gara per i servizi Smart City, potenziamento sicurezza e controllo del territorio (max punti 3)
- Migliorie al progetto posto a base di gara per i servizi Smart City, potenziamento sicurezza e controllo del territorio (max punti 3)

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO D) “<u>Bozza di Convenzione</u>” Punteggio massimo 3 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Si ricorda che il contenuto previsto dal “Doc_H Bozza di convenzione” ed allegato al progetto di fattibilità tecnico economica è da intendersi minimo e vincolante per l’offerente, il quale potrà pertanto inserire all’interno della documentazione d’offerta il suddetto Schema di convenzione o integrarlo in via migliorativa a favore del Concedente, in base alle proposte formulate.

L’offerente è tenuto ad evidenziare le parti dello Schema di Convenzione oggetto di modifica/integrazione; qualora le modifiche ed integrazioni non siano evidenziate adeguatamente non saranno prese in considerazione ai fini del punteggio e si intenderà offerta la convenzione a base di gara.

Al fine di non rendere palese elementi di natura economica, si precisa che le parti dello Schema di convenzione contenenti indicazioni di carattere economico non dovranno essere compilate, a pena di esclusione dalla gara.

Lo Schema di convenzione dovrà essere completo della Matrice dei Rischi come previsto dalla Linee Guida ANAC n. 9 approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera nr. 318 del 28/03/2018.

5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione presenza segreti tecnico commerciali secondo il modello in allegato 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali utilizzando l’Allegato 6 “Dichiarazione segreti tecnico commerciali”, reperibile nella cartella “Allegati Busta Tecnica”, presente nella sezione “Allegati/Area visibile agli operatori economici”. In presenza di segreti commerciali è necessario motivare, allegando, se presente, la documentazione inerente, ed indicare le parti dell’offerta tecnica oggetto di segreti tecnici o commerciali.

Tale dichiarazione dovrà essere inserita a sistema utilizzando la sezione “Area generica allegati “presente nell’ambito della ” Busta Tecnica“ della RDO online.

NOTE FINALI:

- Gli interventi previsti in progetto, dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - rispondere ai requisiti di cui al D.M. 27/09/2017 recante "*Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica*" – (CAM: Criteri Ambientali Minimi), come aggiornati dal Decreto 28.03.2018 del Ministero dell’Ambiente, per quanto riguarda l’efficienza di sorgenti luminose come lampade e Led, in apparecchiature come gruppi ottici e alimentatori, oltre

che per l'affidamento del servizio di progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica, allo scopo di assicurare una migliore qualità dell'illuminazione nelle città con un minore impatto sui cittadini.

- prevedere corpi illuminanti dotati di curve fotometriche certificate, da laboratori autorizzati;
- rispondere a tutti i requisiti previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

Tali requisiti sono da intendersi minimi e inderogabili.

- Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
- Il valore economico delle proposte migliorative è a carico del concorrente che ne dovrà tener conto nella formulazione del piano economico e finanziario.
- Le proposte migliorative non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'investimento quale posto a base di gara dall'Amministrazione e dovranno essere finalizzate a migliorare l'efficienza della gestione, della manutenzione, dei consumi e la controllabilità nel ciclo di vita degli impianti.
- L'operatore economico resta in ogni caso obbligato allo svolgimento dei servizi ed alla realizzazione dei lavori minimi previsti dal progetto posto a base di gara.
- I contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l'affidatario.
- La Commissione valuterà, oltre al grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione ed i livelli di dettaglio della descrizione delle relazioni, le proposte migliorative offerte dal concorrente rispetto al progetto e documentazione posta a base di gara, in riferimento ai singoli elementi, come dettagliatamente riportato nella tabella del paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".
- **Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica ed inserita nell'area "Risposta Tecnica" dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dal progettista/i.**
- Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Art. 25. BUSTA ECONOMICA (contenuto nell'area "Risposta Economica" della RDO online – massimo 25 punti).

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire a pena di esclusione la documentazione specificata al successivo paragrafo **25.2**.

25.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICA

I punteggi dell'offerta Economica sono attribuiti sulla base della seguente tabella

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Punteggio massimo offerta economica così suddiviso:	25
A - Sconto unico incondizionato da applicare al canone annuo	18
B – Riduzione della durata della concessione	4
C - Sconto unico incondizionato sui Prezzari DEI - Regione Friuli Venezia Giulia - AssistaI	3

La valutazione dell'offerta economica avverrà ad opera della commissione giudicatrice con l'applicazione delle seguenti formule:

ELEMENTO A- “Sconto unico incondizionato da applicare al canone annuo” – punteggio massimo 18 punti.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione A della offerta economica, il Valore di ciascuna offerta è determinato attraverso la seguente formula (c.d. quadratica):

$$VA_i = (R_i/R_{max})^x - \text{quindi } (R_i/R_{max}) \text{ elevato al coefficiente } 0,3$$

Dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i concorrenti

^x = coefficiente esponente 0,3

VA_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

ELEMENTO B – “Riduzione della durata complessiva della concessione” – punteggio massimo 4 punti.

L'attribuzione del coefficiente per il suddetto elemento, relativo alla riduzione sui tempi di durata del contratto di concessione, sarà effettuato con l'applicazione della seguente formula (c.d. quadratica):

$$VB_i = (Rd_i / Rd_{max})^x - \text{quindi } (Rd_i / Rd_{max}) \text{ elevato al coefficiente } 0,3$$

dove:

Rd_i = valore offerta riduzione anni i-esima

Rd_{max} = valore dell'offerta più conveniente (relativamente alla durata della concessione, tale valore corrisponde al maggior numero di anni di riduzione offerto rispetto ai 25 anni posti a base di gara)

x = coefficiente esponente 0,3

V_{Bi} = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

ELEMENTO C- “Sconto unico incondizionato sui prezzari DEI – Regione Friuli Venezia Giulia - Assista” –
punteggio massimo 3 punti.

Per riguarda l'elemento di valutazione C della offerta economica i coefficienti V_{Ci} sono determinati per interpolazione lineare fra il valore offerto dal concorrente “(i -esimo)” e il valore dell'offerta più conveniente utilizzando la seguente formula:

$$V_{Ci} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente “(i -esimo)”

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

L'offerta economica del concorrente i -esimo è pertanto $V_i = V_{Ai} + V_{Bi} + V_{Ci}$.

Non sono ammesse offerte economiche pari o superiori al canone posto a base d'asta pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Metodo di calcolo dei punteggi finali e graduatoria

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti degli elementi quantitativi e discrezionali con le modalità precedentemente descritte, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi secondo la seguente formula:

$$P_{Fi} = P_{Ti} + V_i$$

dove:

P_{Fi} = punteggio complessivo dell'offerta i -esima

P_{Ti} = punteggio complessivo dell'offerta tecnica i -esima

V_i = punteggio complessivo dell'offerta economica i -esima

La commissione di gara provvede ad accertare la coerenza e sostenibilità economica dell'offerta procedendo all'esame del piano economico e finanziario (PEF) che il concorrente dovrà presentare in sede di offerta, sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e gestione.

La concessione viene aggiudicata al concorrente che raggiunge il punteggio complessivo più alto. A parità di punteggio globale l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che ottiene il punteggio

maggiore relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procede mediante sorteggio.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere vengono presi in considerazione i valori espressi in lettere. In caso di discordanza tra percentuale di ribasso indicata in piattaforma e quella indicata nella dichiarazione di offerta economica prevale quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione anche in *presenza di una sola offerta valida* che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse successivi alla gara.

25.2. Contenuto Busta Economica.

L'offerta Economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A) Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara;
- B) Riduzione della durata della concessione;
- C) Ribasso percentuale sui Prezzari DEI – Friuli Venezia Giulia;
- D) Piano economico e Finanziario asseverato;
- E) Computo Metrico Estimativo.
- F) Dichiarazione per offerta economica

1. OFFERTA OBBLIGATORIA SUL CORRISPETTIVO ANNUO	A) Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compilazione a video dell'apposita sezione Punteggio Massimo 18 punti

Il concorrente, all'interno dell'Area "Risposta Economica" della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), **a pena di esclusione** dovrà inserire a video l'indicazione del ribasso percentuale offerto da applicare al canone annuo posto a base di gara. La percentuale di ribasso offerta sarà applicata ai fini del calcolo del canone annuo complessivo non inflazionato dovuto dall'Amministrazione al Concessionario (IVA esclusa) pari ad € **1.311.967,21** (unmilionetrecentoundicimilanovecentosessantasette/21)

L'offerta dovrà riportare la percentuale di ribasso offerto, espressa in cifre e in lettere. La percentuale di offerta in ribasso dovrà essere espressa con un massimo di decimali pari a tre, ove i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Qualora il concorrente non intenda applicare ribassi sul canone posto a base di gara, il punteggio assegnato sarà pari a 0 (zero). Non sono ammesse, e costituiscono motivo di esclusione, le offerte a rialzo, parziali, incomplete e/o condizionate

<p>2. OFFERTA OBBLIGATORIA SULLA DURATA DELLA CONCESSIONE</p>	<p>B) Riduzione della durata complessiva della concessione</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Compilazione mediante inserimento a video dell'apposita sezione del numero di anni di riduzione della concessione (esempio: 1, 2, 3 ecc.) Punteggio Massimo 4 punti</p>

Il concorrente all'interno dell'Area "Risposta Economica" della RDO on line (cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), a pena di esclusione dovrà inserire a video il numero di anni di riduzione offerti da detrarre rispetto alla durata di anni 25 posta a base di gara. Il numero deve essere espresso in **anni interi**.

Al concorrente che offrirà la maggiore riduzione della durata della concessione posta a base di gara sarà attribuito il massimo del punteggio, a tutti gli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali alla riduzione offerta, secondo formula lineare.

<p>3. OFFERTA OBBLIGATORIA SUI PREZZARI</p>	<p>C) Ribasso percentuale sui Prezzari DEI – Friuli Venezia Giulia e Assistal</p>
<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Compilazione a video dell'apposita sezione Punteggio Massimo 3 punti</p>

Il concorrente, all'interno dell'Area "Risposta Economica" della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), a pena di esclusione dovrà inserire a video nell'apposita sezione dedicata, l'indicazione di un'unica percentuale di ribasso sul prezzario DEI – Friuli Venezia Giulia e Assistal.

Il ribasso percentuale deve essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	D) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO “PEF” asseverato
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dai soggetti titolati al rilascio e all’asseverazione

Il Piano Economico Finanziario, presentato nell’area “Risposta Busta Economica” della RDO dovrà essere coerente con quanto offerto relativamente agli elementi A) B) e D) indicati.

Il concorrente dovrà inserire nell’apposita sezione creata nella busta economica il PEF asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico, con l’indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica;
- Margine di contribuzione;
- Reddito netto di commessa;
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
- Valore attuale netto (VAN);
- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Pay-back period.

Si precisa che convenzionalmente ai valori annuali dovrà essere applicato un tasso d’inflazione fisso costante pari al 1% annuo.

Il PEF, presentato anche in forma di relazione, secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28/03/2018 dovrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- Costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione.

I valori indicati dovranno ovviamente collimare con quanto indicato nell’offerta tecnica.

Detto documento dovrà attestare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti in relazione alla durata della gestione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il canone dovrà essere sottoposto a indicizzazione secondo quanto previsto dalla relazione al PEF.

Il canone dovrà essere sottoposto ad un sistema di revisione del prezzo secondo quanto previsto dalla bozza di convenzione allegata al disciplinare.

Il Piano Economico Finanziario deve documentare i principali indicatori di redditività (TIR) e bancabilità (ADSCR) dell'investimento e deve contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere. Il soggetto che assevera il PEF dovrà attestare:

A) se istituto di credito o società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso: di essere iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere pertanto abilitato al rilascio delle asseverazioni di cui all'art. 183 c. 9 del Codice;

B) se società di revisione: di essere iscritto al Registro delle Società di Revisione presso il Ministero dello Sviluppo Economico con indicazione della Gazzetta Ufficiale (data e numero) e di essere abilitata al rilascio di asseverazioni ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939.

Il Piano dovrà espressamente indicare:

- a. il canone annuo da corrispondersi da parte del Comune di Pordenone (dell'importo massimo posto a base di gara come ribassato in sede di offerta economica);
- b. il valore del costo dell'investimento corrispondente a quanto offerto in sede di gara (nel rispetto dei contenuti minimi del progetto di fattibilità tecnico economico proposto a base di gara), nonché le spese per la progettazione, la direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, le altre spese per consulenti e bancarie e assicurative, ecc.;
- c. le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile;
- d. il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti e costi annuali;
- f. i costi della gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi di fornitura energia elettrica, di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile, e straordinaria, costi di assistenza e di assicurazione, ecc. e degli advisor e consulenti;
- g. costi di gestione della società di progetto.

5. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	E) Computo metrico estimativo
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione creata nella busta economica il Computo metrico Estimativo degli investimenti proposti, che farà parte integrante del contratto di concessione, comprendente le opere minime previste nel progetto di fattibilità tecnico economico posto a base di gara, delle eventuali soluzioni progettuali e migliorie offerte rispetto al progetto stesso. Si precisa che le eventuali proposte migliorative computate non potranno comportare un canone di concessione a carico dell'Amministrazione superiore all'importo del canone annuo offerto.

6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	F) Dichiarazioni per offerta economica Dichiarazione redatta utilizzando il modello in allegato 7 (presente nell'area "Allegati/Area visibile agli operatori economici" all'interno della cartella Allegati Busta Economica)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, e art. 95, comma 10, del D.gsvo 50/2016 e a **pena di esclusione** deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice.;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice.

Il concorrente è tenuto a dichiarare che i costi della manodopera indicati non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice e sono inclusi nell'offerta.

25.3. EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO.

Per allegare tale documentazione occorre unire la stessa in un unico file ovvero in una cartella compressa e caricare la medesima all'interno della sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta economica" della RDO on line.

25.4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con i contenuti dei dati inseriti a video nell'area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il sistema genererà automaticamente il documento in formato pdf che riporterà il ribasso percentuale inserito a video dal concorrente. Il documento dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dai soggetti come indicati al precedente "Art. 22. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nella sezione "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA" ed inserito nell'area Risposta Economica della RDO online.

Art. 26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line".

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.

Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l'ufficio a ciò preposto, procederà alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella "Busta Amministrativa", procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83 co. 9 del Codice, potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio. Si precisa che sempre in adempimento al disposto del citato art. 83 comma 9 del Codice la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni.

Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line.

A conclusione dell'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali, la

Stazione appaltante comunicherà ai sensi dell'articolo 76 comma 2-bis del Codice il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di affidamento.

A seguire, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del Codice, esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi relativi con il metodo indicato in precedenza.

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della "Busta Economica" di ciascun concorrente ammesso alla gara, contenente l'offerta economica, e, data lettura di quanto offerto, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri indicati in precedenza. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

In merito all'esonero della presenza dalle sedute pubbliche si precisa quanto segue:

Nel merito, stante anche il particolare momento storico nel quale ci troviamo a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia nota come Covid_19, ed attestata l'esigenza di limitare al necessario sia gli spostamenti, che gli accessi e le presenze presso lo scrivente, si rappresenta quanto di seguito.

Con l'avvento delle procedure di gara telematiche viene meno l'obbligo di svolgere sedute pubbliche per l'espletamento delle fasi di gara. Il ricorso a piattaforme web gestite dalle Stazioni appaltanti rese disponibili ai soggetti partecipanti alle gare con credenziali di accesso riservate ed altri strumenti digitali (pec, firma digitale) garantisce il pieno rispetto dei principi dell'azione amministrativa (trasparenza e pubblicità in primo luogo) oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la "tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione "caricata" dai concorrenti e dalla Stazione appaltante. L'era telematica non inficia la pubblicità delle gare pubbliche ma piuttosto tutela l'azione amministrativa e la partecipazione alle gare pubbliche.

È sempre ormai più ricorrente che i disciplinari di gara redatti dalle Stazioni appaltanti pubbliche prevedano l'interazione con i concorrenti esclusivamente in modalità telematica: dalla presentazione delle richieste di chiarimenti sul bando e sulla documentazione di gara al "caricamento" delle offerte dei soggetti concorrenti fino all'apertura delle buste telematiche, il tutto attraverso l'uso di una piattaforma web cui accedere previo rilascio di credenziali riservate.

È doveroso sottolineare a tal proposito che, nel disciplinare le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l'art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara ed è ragionevole ritenere che la *ratio legis* sia da ravvisarsi nell'evoluzione tecnologica che permette di assicurare alle Stazioni appaltanti di condurre una gara assicurando a sé ed ai concorrenti l'intangibilità del contenuto delle offerte (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico) e la "tracciatura" di ogni operazione di gara eseguita.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente “la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “... la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura” (T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239).

Quanto statuito dalla giurisprudenza di merito è senza tema di smentita puntuale e conforme ai principi cui deve attenersi l’attività amministrativa, una su tutte la par condicio dei soggetti concorrenti (ciascuno posto nelle condizioni di partecipare con le stesse modalità alle vari fasi della procedura di gara), trasparenza e pubblicità (ciascun concorrente ha visibilità di quanto pubblicato nella piattaforma dalla Stazione appaltante, di quanto da sé depositato, dell’effettivo svolgimento delle distinte fasi di gara,) ed imparzialità (la Stazione appaltante mette i concorrenti nelle medesime condizioni di prendere parte alle fasi di gara con le stesse modalità di partecipazione).

È, poi, senza dubbio, certo che a differenza della partecipazione ad una gara pubblica mediante deposito di buste e plichi cartacei e di presenza fisica alle sedute pubbliche, l’adozione di una piattaforma informatica per l’espletamento di tutte le fasi di gara offre l’invulnerabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione presentata da ciascun partecipante e a quanto predisposto e statuito dalla Stazione appaltante, con indubbia ed apprezzabile semplicità e speditezza della procedura di gara.

Da ultimo è bene rappresentare che è, in ogni caso, in facoltà delle stazioni appaltanti prevedere nel disciplinare di gara lo svolgimento di sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche (quindi con la convocazione in sede dei concorrenti), ma che l’eventuale mancato svolgimento della seduta pubblica sarebbe comunque irrilevante in quanto non vizierebbe gli atti della procedura.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti (così TAR Lombardia – Brescia, 12 gennaio 2016 n. 38).

Per altro verso, una eventuale omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica nei confronti di un concorrente non determina una lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi tenuto conto che il ricorso alla piattaforma telematica è in grado di prestare ogni migliore garanzia circa la regolarità della procedura di gara (in tal senso TAR Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665).

Pertanto, la mancata partecipazione “fisica” di uno o più concorrenti alla seduta pubblica a causa d’omessa preventiva convocazione da parte della Stazione appaltante non è suscettibile di inficiare la legittimità della procedura di gara stante la garanzia di integrità delle offerte e la piena trasparenza di ogni operazione condotta per via telematica.

Dal momento che in detto caso di procedura interamente telematica l'apertura delle offerte in eventuale seduta pubblica non garantisce né una più efficace tutela dell'azione amministrativa né una maggior garanzia dell'operatore economico, richiamato altresì il particolare momento storico, si ritiene non necessario e altresì maggiormente opportuno non svolgere nessuna operazione in presenza di pubblico.

Art. 27. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni corrispondenti al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 28. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, c. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto: lavori/impianti, servizi, finanziario.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, c. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, c. 1 del Codice.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

Art. 29. CONGRUITA' DELL'OFFERTA E VERIFICA DELL'ANOMALIA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si applica il comma 3 dell'articolo 97 del D.lgsvo 50/2016 pertanto la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara fermo restando che il calcolo citato è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Nel caso di rilevata anomalia si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo

97 del D.Lgvo 50/2016. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP procede a norma del comma 5 dell'articolo 97 del D.lgsvo 50/2016 chiedendo, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

L'offerta sarà esclusa solo se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del citato articolo 97 o se si accerterà che l'offerta è anormalmente bassa in quanto rilevate le condizioni di cui alle lettere a, b, c, e d) del citato comma 4 articolo 97.

Il RUP, anche con il supporto della commissione se lo ritiene necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, per le ragioni su esplicitate in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La Stazione appaltante, al termine della verifica di congruità, comunicherà i risultati della verifica, l'eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e l'aggiudicazione.

Art. 30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Per la presente procedura non si procederà ad eseguire la procedura di inversione procedimentale; pertanto le offerte tecniche ed economiche non verranno esaminate prima della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 29, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'Amministrazione aggiudica all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei requisiti speciali richiesti.

Le restanti verifiche saranno effettuate attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero in caso di indisponibilità, la

stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'affidamento.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti

L'esito negativo delle verifiche comporta l'esclusione dell'operatore economico, l'escussione della garanzia provvisoria e la conseguente segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

L'aggiudicazione viene comunicata ai partecipanti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata secondo quanto previsto dall'art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.

Con riferimento all'art. 184 del D. Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione, agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgsvo 50/2016 l'Amministrazione si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'articolo 32 del D.Lgsvo

50/2016, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non proceda alla sottoscrizione dello stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'amministrazione senza alcuna valida giustificazione, la stazione appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Prima della stipula della convenzione/contratto, ovvero prima della consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata, ad esclusione della polizza di cui alla successiva lettera e), l'aggiudicatario deve presentare:

a. garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice, preferibilmente in forma di fideiussione di primaria compagnia assicurativa o di istituto bancario, dell'importo pari al 10% dell'importo di contratto relativo al solo investimento (lavori), fatto salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del Codice. La garanzia dovrà essere presentata con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 103 del Codice a copertura di quanto previsto nell'articolo stesso e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. Tale cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori, nelle modalità di cui all'art. 103 del Codice. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si osservano le condizioni e modalità già descritte per la cauzione provvisoria.

b. cauzione di cui all'art. 183, c. 13, ultimo capoverso del Codice, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi in concessione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio (desumibile dal PEF presentato in sede di offerta), da costituirsi con le modalità di cui all'art. 103 c. 7 del Codice. La cauzione, connessa alla gestione dell'opera dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione, in quanto da tale data è previsto l'inizio dell'esercizio del servizio di gestione anche per gli impianti ante riqualificazione (ante investimento).

c. polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, c. 7 del Codice (RCTO), per tenere indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale di importo pari al valore dei lavori da eseguire. La polizza prevede una garanzia a copertura della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

d. polizza assicurativa di gestione (RCTO) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e fino a tutta la durata dell'esercizio e gestione dei servizi oggetto della concessione, a copertura:

- i. dei rischi di responsabilità civile per danni subiti da persone, cose e sinistro (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento, ecc.);
- ii. dei rischi di responsabilità civile nei confronti dei dipendenti e/o operai;

La somma assicurata per i suddetti rischi non deve essere inferiore a Euro 5.000.000,00 con un limite per sinistro di Euro 1.000.000,00 e deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norme di legge. La polizza succitata deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui la stessa non fosse ottenibile da subito per l'intero periodo di durata della concessione, è consentita la presentazione per un periodo di tempo inferiore. In tal caso la polizza dovrà comunque prevedere una clausola di impegno da parte del contraente a provvedere al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La mancata ricostruzione in tempo utile ad evitare soluzioni di continuità nelle garanzie costituisce grave inadempienza contrattuale.

e. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016. nella misura del 10% dell'importo dei lavori progettati, con decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e durata sino alla data del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

f. comunicare il domicilio eletto con l'indicazione dell'esatto domicilio (ove l'Aggiudicatario non abbia uffici propri nella Regione, deve eleggere domicilio presso la sede della direzione dei lavori, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta);

g. comunicare il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;

h. comunicare i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del Codice.

Art. 31. DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO.

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- il bando, il disciplinare di gara e relativi allegati;
- tutta la documentazione approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 318 del 07.12.2020 e allegata alla stessa, comprensivo degli elaborati sia grafici che descrittivi;
- l'offerta tecnica e l'offerta economico presentate dall'Aggiudicatario;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 32. PRESCRIZIONI GENERALI.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso

della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8 del medesimo articolo.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il presente disciplinare, modificare o rinviare i termini.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate.

Tutti i rinvii normativi si intendono dinamici, e troverà applicazione la normativa vigente al momento dello svolgimento delle singole fasi del procedimento, con particolare riguardo alle procedure di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara.

Art. 33. PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DELLA TUTELA DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra il Comune di Pordenone e l'aggiudicatario in ordine all'applicazione o all'interpretazione del disciplinare e del conseguente contratto è competente il Foro di Pordenone rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e succ. modif. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n.104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici), avverso il presente invito a gara informale, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente invito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.

n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925). In detto caso di mancata pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui di cui agli articoli 36, comma 2, lettere b) e c), 98 e 129 del d.lgs. n. 50 del 2016, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che: l'art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati).

Lo stesso art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già

impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.

Art. 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 -adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016- e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Pordenone, rappresentato dal Sindaco pro tempore, indirizzo Corso Vittorio Emanuele II n. 64 – Pordenone, telefono 0434 392270, email segreteria.sindaco@comune.pordenone.it pec comune.pordenone@certgov.fvg.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è Onemore s.r.l. telefono 0432.807545 - email dpo@gruppopk.it - pec onemore@pec.pratikasrl.com.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Art. 35. CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Pordenone n 51 del 28.02.2014.

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale.

Art. 36. NORME SULLA TRASPARENZA.

A norma dell'art. 29 comma 1 del Codice tutti gli atti di affidamento del presente appalto, compresi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove

non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Si precisa che detta stazione appaltante procederà secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26 ottobre 2016, nel quale si stabilisce che in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine e modalità delle verifiche sulle autodichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85 comma 5 del D.Lgsvo 50/2016 del Codice e dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (richiamato dal DGUE); Pertanto ovvero fermo restando l'obbligatorietà di verifica sul primo classificato prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA:

Sono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

All. 1 bis) DGUE Complementare;

All. 1 ter) Dichiarazioni ex Art. 80 comma 3;

All. 2) Modello per Avvalimento;

All. 3) Dichiarazione di subappalto;

All. 4) Dichiarazione requisiti capacità tecnica_art 15.4.1;

All. 5) Dichiarazione effettuato sopralluogo;

All. 6) Dichiarazione segreti tecnico commerciali;

All. 7) Dichiarazione per offerta economica;

All. 8) Dichiarazione requisiti Servizi Architettura e Ingegneria_art 15.4.2.

Il Dirigente

Arch. Maurizio Gobbato

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni